



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2024/2025

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### Comunicato Ufficiale N.24/TFT del 13/02/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 13/02/2025

ha adottato i seguenti:

**DELIBERA**

Fasc.043

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Schiappa.**

**Prot. 12523/94 pfi 24-25/PM/mf (Campionato 1° Categoria)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1.** il sig. **Marco Galluccio**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Città di Avellino: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Città di Avellino, ommesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Didier Onana nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. Città di Avellino alla gara Montoro - SSD Città di Avellino dell'11.2.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

**2.** il sig. **Pasquale Buonomo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. Città di Avellino: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. Città di Avellino in occasione della gara Montoro - SSD Città di Avellino dell'11.2.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Didier Onana attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

**3.** il sig. **Didier Onana**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.S.D. Città di Avellino: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. Città di Avellino, alla gara Montoro - SSD Città di Avellino dell'11.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**4.** la società **S.S.D. Città di Avellino** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Galluccio, Pasquale Buonomo e Didier Onana così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Didier Onana, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Pasquale Buonomo, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Marco Galluccio, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società S.S.D. Città di Avellino la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

#### **DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Didier Onana, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Pasquale Buonomo, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Marco Galluccio, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società S.S.D. Città di Avellino la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 10.02.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

#### **Fasc.040**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Cuomo; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Schiappa.**

**Prot. 12229/69 pfi 24-25/PM/pe (Campionato Under 16- SA)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**il sig. Genesis Suozzo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Altavilla Silentina 2012: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Altavilla Silentina 2012, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Vittorio Scarico e Giuseppe Mastrangelo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alle seguenti gare valevoli per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali: il calciatore sig. Vittorio Scarico alle gare Diesse - Altavilla Silentina 2012 del 6.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Virtus Battipaglia Calcio del 12.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Olevanese del 26.2.2024 ed Altavilla Silentina 2012 - Bellizzi Calcio del 18.3.2024; il calciatore sig. Giuseppe Mastrangelo alla gara U.S. Poseidon 1958 - Altavilla Silentina 2012 del 17.2.2024;

**2. la sig.ra Claudia Fusco**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserata per la società Altavilla Silentina 2012: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Altavilla Silentina 2012, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento per la stessa dei calciatori sigg.ri Vittorio Scarico e Giuseppe Mastrangelo: Diesse - Altavilla Silentina 2012 del 6.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Virtus Battipaglia Calcio del 12.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Olevanese del 26.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Bellizzi Calcio del 18.3.2024 ed U.S. Poseidon 1958 - Altavilla Silentina 2012 del 17.2.2024;

**3. il sig. Vittorio Scarico**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Altavilla Silentina 2012: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla Altavilla Silentina 2012, alle gare Diesse - Altavilla Silentina 2012 del 6.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Virtus Battipaglia Calcio del 12.2.2024, Altavilla Silentina 2012 - Olevanese del 26.2.2024 ed Altavilla Silentina 2012 - Bellizzi Calcio del 18.3.2024, tutte valevoli per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, senza averne titolo perché non

tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**4. il sig. Giuseppe Mastrangelo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Altavilla Silentina 2012: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Altavilla Silentina 2012, alla gara U.S. Poseidon 1958 - Altavilla Silentina 2012 del 17.2.2024 valevole per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**la società Altavilla Silentina 2012** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Genesisio Suozzo, Claudia Fusco, Vittorio Scarico e Giuseppe Mastrangelo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale in accordo con tutti i deferiti depositava atto di patteggiamento ex art.17 CGS.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania**

**P.Q.M.**

**ritiene di applicare, a seguito di patteggiamento, per: il calciatore Giuseppe Mastrangelo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Vittorio Scarico, quattro (4) giornate di squalifica; il sig. sig.ra Claudia Fusco, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni 15 di inibizione; il sig. Genesisio Suozzo, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni 15 di inibizione; per la società Altavilla Silentina 2012 la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 335,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 10.02.2025**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, li 13 febbraio 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**